come da Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC" del Comune di Catania*, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. c CAPO II - Regolamento componente "IMU"
La/il sottoscritta/o nata/o il
a C.F.
residente a
tel e-mail
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere soggetto passivo al% dell'immobile sito in via
$n^{\circ}$ , censito in catasto  al  fg n sub cat. A/ Rend. €, e di aver
concesso lo stesso in data in comodato d'uso al proprio genitore / figlio
C.F.
Si chiede l'agevolazione anche per le seguenti pertinenze dell'unità immobiliare utilizzate dal comodatario
1) fg n sub cat. C/2 Rendita €,
2) fg n sub cat. C/6 Rendita €,
3) fg n sub cat. C/7 Rendita €,
è comproprietario al% dell'immobile che concede in <b>comodato d'uso</b> al proprio genitore / figlio
C.F.
Allega la seguente documentazione:
□ scrittura privata registrata;
☐ fotocopia del documento d'identità;
(luogo e data)(firma)

Richiesta dell'agevolazione prevista per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso

Oggetto:

- \* REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" CAPO II REGOLAMENTO COMPONENTE "IMU" Art. 11 Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali
- 1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:
  - Le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo dell'imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado purché utilizzata come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. Il comodatario e il suo nucleo familiare, pertanto deve avere la residenza e la dimora nel predetto immobile. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune procede d'ufficio all'applicazione dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dall'articolo 9, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.
- 2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.
- 3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.